

Comune di Cerea
Provincia di Verona
Settore Edilizia Privata - Urbanistica

REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Cerea, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luigi Addeo

IL SINDACO
Dr. Claudio Tambalo

INDICE

INDICE	2
Art. 1 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: Definizioni	4
Art. 2 - Ambito di Applicazione	4
Art. 3 - Imposta e Diritti Comunali.....	4
Art. 4 - Forma di Gestione del Servizio	4
Art. 5 - Pubblicità Effettuata su Spazi e Aree Comunali.....	4
Art. 6 - Suddivisione del Territorio Comunale	4
Art. 7 - Definizioni dei Mezzi Pubblicitari	5
Art. 8 -Caratteristiche dei Mezzi Pubblicitari.....	6
Art. 9 - Mezzi Pubblicitari non soggetti ad Autorizzazione	6
Art. 10 - Vincoli generali	7
Art. 11 - Pubblicità nei luoghi tutelati	7
Art. 12 - Installazione di Impianti per Affissione di Manifesti	8
Art. 13 - Domanda di Autorizzazione	7
Art. 14 - Allegati alla Domanda di Autorizzazione	8
Art. 15 - Rilascio dell'Autorizzazione	8
Art. 16 - Durata dell'Autorizzazione	8
Art. 17 - Rinnovo dell'Autorizzazione	9
Art. 18 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione	9
Art. 19 - Revoca dell'Autorizzazione	9
Art. 20 - Targhetta di Identificazione	9
Art. 21 - Distanze e Divieti Fuori dai Centri Abitati	10
Art. 22 - Distanze e Divieti Dentro i Centri Abitati	10
Art. 23 - Distanze e Divieti: Norme Particolari	11
Art. 24 - Dimensione ed Ubicazione dei Mezzi Pubblicitari	12
Art. 25 - Vetrinette e Bacheche	15
Art. 26 - Tende	15
Art. 27 - Farmacie	16
Art. 28 - Volantinaggio e Distribuzione di Oggettistica	16
Art. 29 - Pubblicità Fonica	16
Art. 30 - Pubblicità nei Cantieri	16
Art. 31 - Pubblicità Provvisoria su Via Paride	17
Art. 32 - Pubblicità sui Veicoli	17
Art. 33 - Zone Produttive Comunali	17

Art. 34 - Stazioni di Servizio e Parcheggi	17
Art. 35 - Mezzi Pubblicitari Luminosi	17
Art. 36 - Sostegni	18
Art. 37 - Annunci Funebri	18
Art. 38 - Sanzioni	18
Art. 39 - Richiamo a Disposizioni di Legge e Regolamenti	19
Art. 40 - Entrata in Vigore	19
Art. 41 - Adeguamento alle Norme	19

Art. 1 - Pubblicità e Pubbliche Affissioni: Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, in applicazione del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
2. Sotto la denominazione di pubblicità è compresa la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici, eseguita mediante insegne, iscrizioni, cartelli, targhe, volantini, automezzi, striscioni e di altri mezzi simili, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
3. Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa l'esposizione nell'ambito del territorio comunale di manifesti di qualunque materia costituiti, esposti a cura del Comune negli appositi spazi da essi riservati.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare od esporre lungo le strade od in vista di esse, in luoghi pubblici o di uso pubblico, o su aree private comunque percepiti da tali luoghi, di competenza del Comune sono soggetti al rilascio di autorizzazione, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Imposta e Diritti Comunali

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque pagato il relativo tributo, la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal presente Regolamento e dal D.Leg.vo n. 507/1993.
2. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale; esso comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente.

Art. 4 - Forma di Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune di Cerea, oppure mediante affidamento in concessione secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 5 - Pubblicità Effettuata su Spazi e Aree Comunali

1. La pubblicità e l'esposizione diretta di manifesti eseguite su spazi di proprietà comunale, o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio indisponibile del Comune, devono essere preventivamente autorizzate, nel rispetto delle norme del presente regolamento e comportano, oltre al pagamento dell'imposta di pubblicità anche il pagamento dell'eventuale canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 6 - Suddivisione del Territorio Comunale

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio del Comune di Cerea è suddiviso nelle seguenti zone:
 - A) Centro Storico, così come individuate dal P.R.G.;
 - B) Zone Artigianali e Industriali, così come definite dal P.R.G.;

- C) Aree soggette a vincoli di tutela ambientale paesaggistica in base alla Legge N. 490/99;
- D) Le restanti aree.
2. **Il centro abitato** è un insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. Ai sensi del Decreto Legislativo N° 285/92, i centri abitati sono stati delimitati dal Comune di Cerea.
3. Agli effetti del presente Regolamento, per definire le aree di competenza comunale viene usata, per brevità, la dizione "territorio comunale", intendendo con ciò il centro abitato e le strade di proprietà comunale ubicate fuori dai centri abitati.

Art. 7 - Definizioni dei Mezzi Pubblicitari

Agli effetti del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati in:

A) INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

B) PREINSEGNA

Per "preinsegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, comunque nel raggio di 5 Km.; non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

C) SORGENTE LUMINOSA

Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante od insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

D) CARTELLO

Per "cartello" si intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

E) STRISCIONI – LOCANDINE E STENDARDI

Per "striscione" – "locandina" e "stendardo" si intendono gli elementi bidimensionali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancanti di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

F) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

Per "segno orizzontale reclamistico" s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

G) IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per "impianto pubblicitario di servizio" s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

H) IMPIANTO DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA

Per "impianto di pubblicità o propaganda" s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti di insegna di esercizi, preinsegna, cartello, striscione, locandina e stendardo, segno orizzontale reclamistico ed impianto pubblicitario di servizio.

Con la dizione "altri mezzi pubblicitari" sono individuati nei successivi articoli del presente Regolamento le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.

Con la dizione "manifesto" s'intende l'elemento bidimensionale, in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici costituenti le pubbliche affissioni, definite e disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 8 - Caratteristiche dei Mezzi Pubblicitari

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 mt. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi e locandine se posizionate sopra la carreggiata, deve essere in ogni punto ad una quota non inferiore a mt. 5,50 dalla carreggiata stessa.

L'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o locandine aventi superficie massima di 0,10 mq.

Nei centri storici i materiali, i colori e le forme dei mezzi pubblicitari devono essere in armonia con la facciata dell'edificio interessato e con le valenze storico-architettoniche dell'ambiente.

I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale, che garantisce una buona aderenza dei veicoli.

Art. 9 - Mezzi Pubblicitari non Soggetti ad Autorizzazione

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) tabelle o cartelli installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti;

- b) impianti di pubblicità effettuati dal Comune, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, purché nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica;
- c) targhe professionali, targhe con nominativi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino 0,25 mq. di superficie e siano collocati in aderenza al fabbricato od alla recinzione;
- d) lampioncini o similari, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l'illuminazione dell'area dove viene svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;
- e) tabelle indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq.;
- f) simboli, marchi o messaggi commerciali eseguiti sulle porte d'entrata o vetrate dei negozi, comunque non in contrasto con il disposto dell'art. 23 – comma 1 – del D.L. 30 aprile 1992 n. 285;
- g) la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni in prossimità delle stesse;
- h) i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti e degli altri articoli inerenti all'attività;
- i) targhe, insegne ed altri, mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 175.

Art. 10 - Vincoli generali

Lungo le strade e in loro prossimità è vietato collocare mezzi pubblicitari che per dimensione, forma, colori, disegno ed ubicazione possano costituire pericolo per la sicurezza della circolazione. In particolare i mezzi pubblicitari non devono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ridurre la visibilità, produrre abbagliamento, disturbare visivamente o distrarre gli utenti della strada.

I mezzi pubblicitari non devono in ogni caso limitare la circolazione delle persone invalide.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle strade extraurbane principali e relativi accessi, ad esclusione delle aree di servizio o parcheggio, purché non visibili dalle stesse.

Su queste strade sono consentite unicamente le insegne di esercizio e i cartelli relativi a servizi od indicazioni agli utenti.

Tutti i mezzi pubblicitari devono in ogni caso essere installati in conformità a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura, nel sito più prossimo all'esercizio.

Art. 11 - Pubblicità nei luoghi tutelati

La collocazione di mezzi pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali o in loro prossimità è soggetta ad autorizzazione della Soprintendenza competente qualora non derivino danni all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento dei beni, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42.

Nei casi di mezzi pubblicitari da collocare lungo le strade site nell'ambito ed in prossimità dei suddetti beni, l'autorizzazione dell'ente competente è subordinata al parere favorevole della Soprintendenza in merito alla compatibilità degli stessi con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento, degli edifici e luoghi tutelati.

La collocazione di mezzi pubblicitari nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, è soggetta ad

autorizzazione dell' Ente competente alla tutela dei Beni, ai sensi dell'art. 153 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42.

Lungo le strade ed in prossimità dei beni ambientali previo parere favorevole dell' Autorità preposta alla Tutela dei Beni, sulla compatibilità del mezzo pubblicitario con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento del bene tutelato, l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente competente stesso.

Art. 12 - Installazione di Impianti per Affissione di Manifesti

Gli impianti destinati all'affissione di manifesti vengono installati ad esclusiva cura del Comune, nelle quantità e posizioni previsti dal comune stesso, come da elenco allegato. Il posizionamento e la quantità può essere modificato a descrizione dal Comune senza che ciò comporti modifica al presente piano.

Art. 13 - Domanda di Autorizzazione

I soggetti interessati all'installazione, anche temporanea di mezzi pubblicitari devono presentare domanda scritta contenente:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni e l'esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari che si intendono installare, se in area pubblica o privata;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

Art. 14 - Allegati alla Domanda di Autorizzazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti elaborati:

1. planimetria in scala 1:2000 o maggiore con individuazione esatta del punto di collocazione e delle distanze da ogni elemento indicato agli artt. 21 - 22 - 23 (n. 2 copie);
2. foto a colori con illustrazione dettagliata del punto d'installazione, la facciata dell'edificio e l'ambiente circostante (minimo n. 2 foto);
3. bozzetto a colori del mezzo e del messaggio con l'indicazione delle esatte dimensioni (altezza - larghezza - spessore); nel caso di impianto con più messaggi pubblicitari, devono essere allegati tutti i relativi bozzetti, con precisazione dei relativi periodi di esposizione che in ogni caso non possono essere inferiore a tre mesi per ciascuno messaggio;
4. disegno in scala quotata riportante l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, la distanza dalla linea di margine della carreggiata e l'altezza del bordo inferiore riferita alla quota della banchina stradale;
5. autodichiarazione nella quale deve essere attestato che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la sicurezza per la pubblica incolumità;
6. descrizione del tipo di mezzo pubblicitario, dei materiali e del tipo di sostegno;
7. nulla - osta tecnico dell'ente competente qualora il mezzo pubblicitario sia visibile anche da altra strada statale, regionale o provinciale;
8. versamento cauzionale alla tesoreria del Comune o polizza fidejussoria pari a € 500 a garanzia degli obblighi previsti all'art. 18, lettere a - b - c - d , del presente regolamento.

E' facoltà del Comune chiedere ulteriori elementi conoscitivi per una completa valutazione ed istruttoria della domanda.

Art. 15 - Rilascio dell'Autorizzazione

Le domande sono istruite dall'ufficio Settore Edilizia privata - Urbanistica.

Nei casi di domande incomplete il Responsabile del Procedimento assegna al richiedente un termine di 30 gg. per l'integrazione della domanda, decorso inutilmente il quale la domanda viene archiviata.

Entro il termine di 60 gg. il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica il relativo motivato diniego.

Detto termine rimane interrotto in attesa di eventuali pareri della Commissione Edilizia Comunale e nulla-osta di altri enti competenti.

La richiesta di riesame della domanda a seguito di eventuale diniego, deve essere congruamente motivata.

L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente, è soggetta al pagamento del corrispettivo stabilito dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/1992, come per le autorizzazioni previste dalla delibera di G.C. n. 467 del 23.12.1998 e successivi adeguamenti, e deve essere ritirata dal richiedente entro 90 giorni dal relativo avviso, pena la revoca automatica della stessa.

I mezzi pubblicitari esposti temporaneamente sono soggetti alle medesime procedure autorizzative.

L'autorizzazione dell'impianto è personale e non può essere trasferita a terzi.

Art. 16 - Durata dell'Autorizzazione

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni. E' valida solo per la località, la durata, la superficie e l'installazione autorizzata.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione può, decorsi almeno tre mesi e fermo restando la durata triennale della stessa, variare il messaggio pubblicitario, previa apposita domanda correlata del bozzetto del nuovo messaggio. Il Comune autorizza il nuovo mezzo pubblicitario entro i successivi 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il provvedimento si intende comunque rilasciato.

Art. 17 - Rinnovo dell'Autorizzazione

L'autorizzazione è rinnovabile e deve essere intestata al richiedente originario. Nel caso di richiedente diverso dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione. Il rinnovo, richiesto con la sola domanda e in quanto conforme al regolamento, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza.

Decorso il termine di 60 giorni dalla domanda in assenza di provvedimento comunale il rinnovo si intende comunque rilasciato.

Art. 18 - Obblighi del Titolare dell'Autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune;
- e) provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e stendardi, entro le quarantaotto ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone e cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi

pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale.

Art. 19 - Revoca dell'Autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare in qualsiasi momento lo spostamento o la rimozione dell'elemento pubblicitario per la realizzazione di opere di urbanizzazione, o per altre cause di forza maggiore o di pubblico interesse, previa comunicazione scritta 30 giorni prima al titolare dell'autorizzazione. Le spese per la rimozione ed i spostamenti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, compreso il ripristino dei luoghi.

Art. 20 - Targhetta di Identificazione

Sui cartelli e gli impianti di pubblicità o propaganda deve essere apposta, a cura del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, delle dimensioni 10 cm. x 15 cm., posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.

La targhetta o la scritta devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ad ogni variazione di uno dei dati riportati.

Art. 21 - Distanze e Divieti Fuori dai Centri Abitati

Fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, la collocazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata (parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia, in genere pavimentata e delimitata da striscie di margine);
- b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale già esistano a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata costruzioni fisse, muri o filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento di mezzi pubblicitari in allineamento, qualora questi non ostacolino la visibilità dei segni stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di mezzi pubblicitari è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, su tutta l'area tra i due punti di tangenza;

- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità di 50 km./h. l'installazione di mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- b) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Art. 22 - Distanze e Divieti Dentro i Centri Abitati

All'interno dei centri abitati è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- i) nel centro storico, nelle aree pubbliche, piste ciclabili e marciapiedi, ad eccezione delle insegne di esercizio o impianti pubblicitari di interesse pubblico, che dovranno essere in sintonia ed equilibrio con la carica simbolica, la valenza culturale e l'intensità comunicativa.

All'interno ed in prossimità di giardini e parchi, istituti ospedalieri, case di cura, cimiteri, chiese, edifici soggetti a vincoli di tutela, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa qualora in sintonia ed equilibrio con la carica simbolica, la valenza culturale e l'intensità comunicativa.

L'installazione di mezzi pubblicitari, nei tratti di strada ove sono consentiti, (vedi art. 23 lettera b), fatti salvi i divieti sopra descritti, è comunque ammessa nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 m. lungo le strade di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie;
- e) 2 m. dal limite della carreggiata.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Art. 23 - Distanze e Divieti: Norme Particolari

A) INSEGNE DI ESERCIZIO

Qualora le insegne di esercizio siano collocate parallelamente ai sensi di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati esistenti ed alle distanze dalle carreggiate prescritte, non sono soggette all'applicazione delle norme di cui all'art. 21 – commi 1, 4 punto c) e 5 - se ubicate fuori dai centri abitati, e delle norme dell'art. 22 – commi 1 punto c) e 2 – se all'interno dei centri abitati.

Anche in questi casi le insegne di esercizio devono comunque rispettare tutte le disposizioni dell'art.11.

Le insegne di esercizio devono essere installate nella sede dell'attività, costituita sia da edifici che da aree pertinenziali.

E' ammessa l'installazione a parete di insegne di esercizio nel caso di edifici o muri di altezza minima di mt. 3, preesistenti ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a mt. 2 o della larghezza dell'eventuale marciapiede.

Le insegne di esercizio installate sopra le coperture degli edifici sono ammesse solo all'interno delle zone produttive.

Nel rimanente territorio è ammesso il mantenimento di quelle esistenti fino alla cessazione dell'attività pubblicizzata.

B) CARTELLI

All'interno dei centri abitati e delle zone rurali tutelate, classificate "E2.1" dal piano regolatore generale, **la collocazione dei cartelli è ammessa, elusivamente nei tratti di strada indicati nell'allegata planimetria**, ad eccezione delle insegne di esercizio che in generale sono sempre ammesse.

C) PREINSEGNE

Fuori dai centri abitati le preinsegne, se ubicate ad oltre mt. 500 dalle intersezioni, sono ammesse in deroga alle distanze minime prescritte dall'art. 21 – comma 1 – lettere b), c), d), e), f) ed h). In questi casi le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.

Rispetto invece agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è prescritta una distanza minima di mt. 100.

Dentro i centri abitati il divieto di installazione prescritto dall'art.22 – comma 1 punto a) – non si applica alle preinsegne nei casi di pertinenze di esercizio comprese tra carreggiate contigue di larghezza superiore a 4 mt..

E' in ogni caso vietata l'installazione di preinsegne all'interno dei centri storici.

Sono ammessi raggruppamenti di preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e siano oggetto di un'unica autorizzazione.

Per ogni azienda è consentito un numero massimo di 3 elementi da ubicare entro un raggio di 5 Km.

In tutte le intersezioni le preinsegne sono ammesse esclusivamente su impianti di sostegno appositamente predisposti dal Comune, o da ditte appositamente incaricate dal Comune.

La preinsegna deve avere forma rettangolare e dimensioni entro i limiti di mt. 1,00 x 0,20 in abbinamento con altre insegne.

D) STRISCIONI – LOCANDINE E STENDARDI

La collocazione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. **Le locandine e gli stendardi possono promuovere anche il lancio di iniziative commerciali.**

Tali insegne non possono essere collocate su cancellate, su paline semaforiche, su segnali stradali, su pali pubblica illuminazione o supporti aventi destinazioni diverse, dovendo essi appoggiare su propri supporti, **o su supporti autorizzati dal Comune.** L'esposizione sia di striscioni che di locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento dell'avvenimento pubblicizzato, più 10 giorni precedenti e il giorno successivo, comunque per un periodo non superiore a 30 giorni.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione delle insegne di provvedere alla loro rimozione entro 24 ore successive alla data di scadenza dell'autorizzazione.

Le distanze minime da cartelli ed altri mezzi pubblicitari sono ridotte a mt. 50 fuori dai centri abitati e mt. 12,5 all'interno dei centri abitati.

Gli striscioni in particolare devono distare dalle intersezioni almeno 12,5 mt..

In via Paride e su tutto il centro storico è vietata la collocazione di locandine di tipo commerciale.

A tali norme può derogare la pubblicità per luna park e circhi.

E) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

- a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. In questi casi non si applicano i divieti dell'art. 21 e le distanze di cui agli artt. 21 - 22 si applicano unicamente rispetto ai segnali orizzontali.

F) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne, parapetonali ed altri elementi di arredo recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a mq. 3 non si applicano le distanze previste dagli artt. 21 - 22, sempreché non arrechino disturbo alla segnaletica stradale, riducano la sicurezza della circolazione e limitino i movimenti delle persone invalide.

Tipologie, dimensioni e colori devono essere rispettosi dei luoghi e dei contesti storico-architettonici in cui vengono installati.

In generale ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari non si applicano le distanze prescritte dagli artt. 21-22 ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, qualora ubicati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati e ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 mt..

E' in ogni caso vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

In generale è vietata l'installazione di frecce o di altri segnali di avviamento alle attività commerciali e professionali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.

Art. 24 - Dimensione ed Ubicazione dei Mezzi Pubblicitari

Tutti i mezzi pubblicitari installati nel territorio comunque devono rispettare le seguenti misure massime:

a) Fuori dai centri abitati:

- superficie non superiore a 6 mq.;
- limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie di 20 mq.;
- nel caso che la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è ammesso un incremento della superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq., fino ad un massimo di mq. 50;

b) Dentro i centri abitati:

- superficie non superiore a 6 mq. all'interno delle zone produttive;
- superficie non superiore a 3 mq. nelle altre zone, ad esclusione dei centri storici per i quali è ammessa una superficie massima di 1,5 mq.;

- limitatamente alle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati è ammessa una superficie massima di 6 mq., ridotta a mq. 3 all'interno dei centri storici.

Sono soggetti a detti limiti anche i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, tipo "totem", anche se in parte sprovviste di pubblicità.

Tutti i mezzi pubblicitari installati in aderenza a pareti di edifici o nelle imposte delle vetrine devono avere una dimensione rapportata e proporzionata ai prospetti degli edifici stessi e al fronte stradale.

La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari non può in ogni caso superare il 10% della superficie della facciata stessa.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui prospetti degli edifici o parti degli stessi a totale o prevalente destinazione residenziale.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari su conci, marmi, volti, stipiti, poggiali, parapetti ed altri elementi architettonici significativi degli edifici.

Le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere preferibilmente collocati nei fori delle vetrine o porte, senza sporgere dal filo di facciata degli edifici.

Qualora fissate su muro non possono superare la sporgenza massima stabilita dal Regolamento Edilizio.

Gli oggetti devono rispettare le seguenti misure massime:

- a) sono sempre consentiti in presenza di marciapiedi, purché non superiori a cm. 15;
- b) oltre i mt. 3.00 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi e fino a 50 cm. dal filo esterno degli stessi e comunque con un massimo di sporgenza di mt. 1.60;
- c) oltre i mt. 4.50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiedi, fino alla concorrenza massima di sporgenza di mt. 1.60;
- d) Sulla sede stradale di larghezza inferiore a mt. 10 è vietato ogni oggetto, salvo quanto disposto dalla precedente lett. a);

Le altezze di cui sopra si misurano dall'intradosso dell'elemento più basso dell'oggetto alla quota del marciapiede o della strada sottostante.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) davanti ad aperture sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore ml. 2.20, l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la viabilità;
- b) lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi e in genere qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici devono rispettare i limiti di sporgenza definiti al primo comma del presente articolo.

Per l'installazione di insegne in Via Paride, si dovrà fare riferimento, come indicazioni, alle "linee guida per l'unificazione delle insegne commerciali", redatte dall'arch. Cino Zucchi, allegate al presente regolamento, mentre per la valutazione degli interventi in argomento, è necessario acquisire il parere della Commissione edilizia Comunale, integrata con i membri esperti in Beni Ambientali.

Sono ammesse le seguenti tipologie di insegne di esercizio:

Tipo A – LETTERE SCATOLATE SINGOLE

Insegna costituita da lettere o simili scatolate singole, prive di supporto e fissate direttamente a muro.

Sono ammesse unicamente al piano terra dell'edificio in corrispondenza della fascia marcapiano in armonia con la forometria della facciata.

L'altezza massima consentita è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa ed indiretta e di cm. 30 se costituite da materiale traslucido e dotate di luce propria.

Tipo B – LETTERE SU SUPPORTO OPACO

Insegna costituita da lettere o simili, inserite su supporto opaco, in materiale pregiato, fissata a muro.

Sono ammesse unicamente al piano terra dell'edificio in corrispondenza della fascia marcapiano ed in armonia con la forometria della facciata.

L'altezza massima consentita dell'insegna è di cm. 50 nel caso di lettere illuminate con luce riflessa od indiretta e di cm. 30 se dotate di luce propria.

Tipo C – PANNELLO

Insegna costituita da pannello di qualsiasi materiale, con caratteri ottenuti mediante stampa, pittura, incisione, traforo, ecc.... comunque illuminata.

Sono ammessi unicamente al piano terra dell'edificio, in corrispondenza della fascia marcapiano, in allineamento ed in armonia con la facciata dell'edificio.

L'altezza massima consentita è di 50 cm. o corrispondente all'intera imposta della vetrina.

Nei centri storici l'altezza consentita è di cm. 40, con un massimo di due elementi per edificio, da ubicare in allineamento ed in armonia ai fori della facciata. In alternativa è ammesso anche un unico elemento, da installare in posizione centrale, in corrispondenza del poggolo o del foro principale, in questo caso la lunghezza ammessa è quella del poggolo, con un massimo di mt. 3.00.

Nei centri storici è in ogni caso vietata l'installazione di cassonetti tradizionali con frontalini trasparenti luminosi.

Tipo D – BANDIERA

Insegna comunque illuminata installata ortogonalmente alla facciata dell'edificio.

Le insegne devono essere installate sul muro di facciata con esclusione di poggoli, bow-window e simili.

La sporgenza massima dell'oggetto è quella stabilita dal Regolamento Edilizio e, non può superare in ogni caso la misura di 1 mt..

Per le insegne piene costituite da pannelli o cassonetti è ammessa una superficie massima di 0,5 mq., mentre per quelle costituite da lettere scatolari, fili di neon, figure e simili, prive di supporto pieno, è ammessa una superficie massima di 2,00 mq., riferita al perimetro esterno dell'insegna stessa.

Le insegne a bandiera sono installabili unicamente ai primi due livelli degli edifici, anche nei casi di primo piano adibito a residenza, e devono distare almeno 1,00 mt. dal limite laterale della facciata.

Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:

Per l'installazione di insegne in centro storico, sia nel capoluogo che nelle frazioni, si dovrà fare riferimento, come indicazioni, alle "linee guida per l'unificazione delle insegne commerciali", redatte dall'arch. Cino Zucchi, allegate al presente regolamento, mentre per la valutazione degli interventi in argomento, è necessario acquisire il parere della Commissione edilizia Comunale, integrata con i membri esperti in Beni Ambientali.

Le targhe professionali sono collocabili unicamente al piano terra, in prossimità dell'ingresso dell'edificio e non superare singolarmente la superficie singola massima di 0,2 mq..

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni comprese entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di m. 1,50 x 0,30 m..

Sono ammesse deroghe sia di dimensioni che di ubicazione delle insegne di esercizio qualora queste, oltre ad avere una funzione anche decorativa, siano per forma, contenuti ed immagini rispettose le valenze architettoniche,

storiche ed ambientale dell'area circostante. In questi casi l'autorizzazione è subordinata al parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

All'interno degli insediamenti produttivi artigianali ed industriali (aree classificate dal piano regolatore generale zone territoriali omogenee "D"), le insegne di esercizio sono collocabili sui prospetti ed anche sui tetti degli edifici. In questo caso sono ammessi anche grandi formati purché dimensioni ed ubicazione siano correttamente rapportate alle caratteristiche dell'edificio, rispettose dell'ambiente circostante e soggette al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

Gli striscioni devono avere forma rettangolare, con superficie massima di mq. 8.

Se posizionati trasversalmente alle strade il loro ancoraggio deve garantire un'altezza libera minima di mt. 5.50 – non devono avere una lunghezza superiore a mt. 8.00 e una larghezza superiore a mt. 1.00.

Art. 25 - Vetrinette Bacheche ed impianti distribuzione

1. E' consentita l'installazione di bacheche o vetrinette a servizio di attività private a condizione che non intralcino il flusso pedonale o la visibilità stradale. Potranno essere comunque installate solo se adiacenti alle facciate degli edifici o a recinzioni, con altezza da terra tale da non creare pericolo ai pedoni, in ogni caso da valutare caso per caso, con caratteristiche consone al luogo di installazione. Per le bacheche da installare in Centro storico, vale quanto disposto dal Regolamento Edilizio vigente, in particolare:

- è consentita l'installazione di bacheche, vetrinette ed impianti distribuzione avente ingombro massimo di cm. 100 x 50 x 25, a condizione che il marciapiede abbia una larghezza minima di mt. 1,75, e che comunque garantisca una larghezza minima del marciapiede di mt. 1,50.

E' vietato l'uso di alluminio anodizzato e di materiali sintetici. Non potranno essere installati mezzi pubblicitari luminosi nelle bacheche. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm. 100x50x5. Nel Centro Storico le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato o ferro verniciato. Nel restante territorio, è consentito anche l'impiego di alluminio non anodizzato.

2. E' altresì consentito, il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

3. E' invece vietato il collocamento sui prospetti degli edifici vetrinette e bacheche destinate a contenere informazioni e messaggi pubblicitari commerciali.

4. All'interno degli spazi concessi per l'occupazione di aree pubbliche, è consentita l'esposizione di un prezzario su supporto mobile dei prodotti somministrati.

Art. 26 - Tende

- Davanti alle aperture delle facciate sono ammesse le tende sulle quali siano riportati messaggi pubblicitari, ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico, nel rispetto del decoro dell'aspetto e delle caratteristiche dell'edificio.

La loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore ml. 2.20, l'apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscano ostacolo al traffico o comunque limitino la viabilità;

La tenda può contenere pubblicità, secondo le dimensioni e caratteristiche di cui all'art. 24.

Per tende da installare in Via Paride, valgono le seguenti prescrizioni:

- Tenda a bracci a pantografo con funzionamento manuale o ad arganello elettrico. Le

"mantovane" in tessuto dovranno essere dritte. Il tessuto acrilico 290/300 gr./mq.

idrorepellente resistente a muffe, microrganismi ad agenti atmosferici di colore da

campioni allegati. I materiali ed i colori da impiegare nella struttura e nel telo sono

quelli previsti nel "piano colore - elementi di facciata", in vigore.

-

Art. 27 - Farmacie

1. Per effetto dell'art. 8, comma 2, della Legge Regionale N. 64/1994, in deroga alle norme del

presente Regolamento, e per pubblica utilità, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è

consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.

2. E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime previste ai sensi dell'art. 23, comma 6

del Decreto Legislativo N. 285/92.

3. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde e

senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari.

Art. 28 - Volantinaggio e Distribuzione di Oggettistica

1. In tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale effettuata mediante il lancio, e la distribuzione di volantini, fotografie, avvisi in genere e di oggettistica varia, esercitata ambulante, da punti fissi, da automezzi in movimento e da aeromobili. E' vietato altresì l'affissione di volantini o simili su aree o impianti pubblici riguardanti cerimonie, o manifestazioni di qualsiasi genere.

2. E' consentito il collocamento di volantini di tipo commerciale, politico, sindacale, culturale, sportivo, religioso, e cerimoniali o comunque a risvolto sociale, sui veicoli in sosta, purché di modeste dimensioni e, comunque non superiori a quelle di un foglio formato A4 e purché riportino il seguente messaggio: "Per salvaguardare l'ambiente non gettare questo biglietto per terra. Usate gli appositi contenitori. Grazie". E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini di tipo commerciale nell'ambito e durante lo svolgimento di mercatini rionali ubicati fuori dal Centro Storico, riportanti comunque il messaggio di cui al 2° comma.

3. E' fatta eccezione per quanto previsto dalle norme in materia di propaganda elettorale e per la distribuzione a mano di volantini, nonché per il collocamento dei medesimi sugli automezzi in sosta, effettuata da gruppi politici e da associazioni culturali, sociali o comunque senza finalità di lucro, riportati comunque il messaggio di cui al 2° comma.

4. E' consentita, previa autorizzazione, la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli.

Art. 29 - Pubblicità Fonica

La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali culturali e di rilevante interesse pubblico e commerciale, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, previa autorizzazione.

La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di mt. 300 da ospedali e case di cura, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti di inquinamento acustico previsti dalle leggi in materia.

Art. 30 - Pubblicità nei Cantieri

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza esposte su ponteggi, armature, steccati, ecc.. devono essere collocati in posizione parallela ai sensi di marcia dei veicoli e devono avere una superficie complessiva non superiore a:

- mq. 4 se collocati sulle impalcature;
- mq. 8 se collocati a terra nell'area di pertinenza del cantiere;
- dimensioni ridotte nel centro storico in relazione alle specifiche situazioni architettoniche, storiche ed ambientali.

Art. 31 - Pubblicità Provvisoria su Via Paride

1. Su Via Paride è consentito il collocamento di cartelli, su appositi spazi, contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di Cerea e da Enti od Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni.

Art. 32 - Pubblicità sui Veicoli

La pubblicità permanente sui veicoli non è soggetta ad autorizzazione, ma solo al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada ed in particolare dall'art. 57 del relativo Regolamento di Attuazione.

E' vietata la pubblicità temporanea effettuata mediante cartelli o altri manufatti, collocati sopra o all'esterno di veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, siano essi in sosta che in movimento ad eccezione di quelli omologati per uso pubblicitario.

All'interno dei centri abitati è in ogni caso vietata ogni forma di pubblicità su veicoli, sia permanente che temporanea.

Art. 33 - Zone Produttive Comunali

All'interno delle zone produttive comunali è vietata la collocazione di cartelli, ad eccezione dei cartelli di esercizio. L'installazione delle preinsegne è di esclusiva competenza del Comune. Di norma lo stradario, riportante le vie, le indicazioni generali, deve essere ubicato in prossimità degli ingressi degli insediamenti, in posizione decentrata, in modo da consentire una corretta visione senza costituire intralcio alla circolazione.

Le singole indicazioni aziendali invece devono essere ubicate in corrispondenza degli incroci delle strade secondarie con quelle principali, senza limitazioni del numero degli elementi.

Art. 34 - Stazioni di Servizio e Parcheggi

All'interno di ogni stazione di servizio e di rifornimento fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio, della superficie massima di 4 mq., ferme restando tutte le altre disposizioni

del presente regolamento. Le insegne di esercizio di cui sopra devono essere collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui agli artt. 21 e 22 ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq. per ogni servizio prestato.

Nelle aree di servizio o di parcheggio delle autostrade e strade extraurbane principali sono consentiti unicamente cartelli indicanti servizi od indicazioni agli utenti ed insegne di esercizio.

Art. 35 - Mezzi Pubblicitari Luminosi

Tutti i mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare e non generare confusione con la segnaletica stradale.

Particolare cautela è da adottare nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni, lo stesso non deve superare il 5% della superficie dell'insegna luminosa. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza delle stesse inferiore a 300 mq., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

La croce rossa o verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

All'interno dei centri abitati non devono comunque arrecare molestia o danno all'ambiente circostante.

Art. 36 - Sostegni

Le strutture di sostegno devono garantire la stabilità dei mezzi pubblicitari, anche in condizioni derivanti da avverse condizioni meteorologiche e devono essere adeguatamente protetti dalla corrosione.

Nel caso di utilizzo di pali metallici l'impianto deve essere costituito da almeno due sostegni.

Art. 37 - Annunci Funebri

1. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune di Cerea. Qualora i relativi supporti vengano collocati in aree o in prossimità di edifici vincolati è necessario il nulla osta del competente organo di tutela.

Art. 38 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni e l'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative stabilite dal D.L. n. 285/1992. Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, l'Ente Comunale diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.

Decorso inutilmente il termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, con oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Nel caso in cui l'installazione non autorizzata di mezzi pubblicitari sia realizzata su area rientrante nel patrimonio comunale o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento, il Comune esegue direttamente e senza indugio la rimozione degli stessi.

Successivamente il Comune trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

Qualunque diversa inadempienza rilevata deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 39 - Richiamo a Disposizioni di Legge e Regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le vigenti disposizioni in materia ed in particolare il Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione, il Piano Regolatore Generale, il Regolamento Edilizio ed i provvedimenti attinenti alle pubbliche affissioni.

Art. 40 - Entrata in Vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il

Art. 41 - Fase transitoria

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti, muniti di regolare autorizzazione e realizzati in completa conformità alla stessa, che risultano essere in difformità alle disposizioni del presente Regolamento, o sono in contrasto con la stesso, devono essere adeguati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti non autorizzati, ma iscritti a ruolo, possono presentare richiesta di autorizzazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fermo restando il pagamento della sanzione amministrativa, per l'installazione dell'impianto senza autorizzazione, alle seguenti condizioni:
 - rispetto norme del presente Regolamento e Codice della Strada, con priorità a favore degli impianti di cui al punto 1, degli impianti di esercizio o messaggi rivolti ad attività del territorio comunale ed ordine cronologico data presentazione della domanda.
3. L'impossibilità o la mancata regolarizzazione dell'impianto o cartello pubblicitario comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con obbligo a rimuovere il manufatto entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento previa contestazione da parte dell'ente competente, nonché ad una sanzione amministrativa. In caso di inadempienza della ditta responsabile, può procedere d'ufficio l'Ente competente addebitando relative spese sostenute per la rimozione del manufatto e le spese per il ripristino dei luoghi.

4. Eventuali variazioni del titolo autorizzativo a suo tempo rilasciato o della posizione fiscale iscritta a ruolo, possono essere consentite dietro presentazione della prevista domanda in bollo. Nel caso di modifica delle dimensioni e delle caratteristiche tipologiche e grafiche dei mezzi pubblicitari, l'istanza deve essere corredata della documentazione prescritta dall'art. 16. Dalla disposizione di cui sopra sono escluse le insegne di esercizio.

\\Giuseppe\regolamenti\Regolam. imp. pubblic. 2005.doc